

Comune di Villa del Conte

Provincia di Padova



Regolamento PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E LA SALVAGUARDIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

**Regolamento PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E LA
SALVAGUARDIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI**

Edizione Emendamento	Data	Provvedimento di approvazione	Sintesi modifiche apportate
1.0	__/__/2022	D.C.C. n.	-----

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
ART. 2	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	pag. 4
ART. 3	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	pag. 5
ART. 4	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO O URGENZA	pag. 6
ART. 5	ESECUZIONE DEI LAVORI	pag. 6
ART. 6	ATTRAVERSAMENTI STRADALI	pag. 7
ART. 7	INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI DI RECENTE REALIZZAZIONE	pag. 7
ART. 8	OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	pag. 7
ART. 9	POSA DI CONDUTTURE NEL SOTTOSUOLO	pag. 8/
ART. 10	IMPIANTI E MANUFATTI ESISTENTI	pag. 8
ART. 11	DANNI	pag. 9
ART. 12	DURATA E TERMINE DEI LAVORI	pag. 9
ART. 13	OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA AI LAVORI	pag. 9
ART. 14	PROGRAMMAZIONE	pag. 10
ART. 15	CAUZIONE	pag. 10
ART. 16	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' EDILIZIA	pag. 12
ART. 17	SANZIONI	pag. 12
ART. 18	ENTRATA IN VIGORE	pag. 13

TITOLO II – NORME TECNICHE

ART. 19	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 14
ART. 20	TAGLI E SCAVI	pag. 15
ART. 21	RIPRISTINO ASFALTI	pag. 17
ART. 22	RIPRISTINO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI SPECIALI	pag. 18
ART. 23	DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE	pag. 19

ALL. SUB A	SCHEMA DOMANDA	
------------	----------------	--

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento stabilisce, per tutto il territorio di competenza comunale, le modalità con cui dovranno essere eseguiti gli interventi comunque comportanti manomissione del suolo e/o sottosuolo pubblico, delle vie, strade, piazze o di qualsiasi altra superficie od area soggetta all'indistinto pubblico transito pedonale e/o veicolare, nonché di qualsiasi loro pertinenza.
2. Ogni intervento comunque comportante manomissione del suolo e/o sottosuolo pubblico è soggetto a provvedimento autorizzativo in ragione delle specifiche finalità (allacci alle fognature rete bianca e nera, rete idrica ed elettrica, telecomunicazioni, occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico, installazioni pubblicitarie, interventi urbanistici, edilizi, infrastrutturali e tecnologici ecc..).
3. Le modalità con cui vengono autorizzati gli interventi che interessano il suolo pubblico, sono definiti dalle leggi o regolamenti in vigore o da disposizioni interne ai competenti servizi comunali.
4. Le norme tecniche e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento devono essere rispettate per tutti gli interventi comportanti manomissione di suolo e/o sottosuolo pubblico, anche se debitamente autorizzati in applicazione di leggi, norme e/o regolamenti diversi dal presente Regolamento e ciò anche se non esplicitamente richiamate nei rispettivi atti autorizzativi.
5. Per tutti gli interventi comportanti manomissioni di suolo pubblico anche se soggetti a specifico provvedimento autorizzativo (normativa urbanistica e Regolamento edilizio, Regolamento per il servizio di fognatura, norme regolamentanti le occupazioni temporanee e/o permanenti di suolo pubblico, altri regolamenti, norme e leggi comunque regolamentanti gli interventi sul territorio) dovrà essere presentata opportuna richiesta di autorizzazione nei modi previsti dai successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 2 – DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle prescrizioni ed alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/1992 e nel D.M. 10/07/2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
2. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di reti di acquedotti, elettriche di distribuzione, elettriche per servizi stradali quali ad esempio l'illuminazione pubblica, impianti semaforici, di rilevamento, di videosorveglianza, reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari, reti di teleriscaldamento, di distribuzione di gas metano, elettrodotti, gasdotti, fognature, nonché le norme contenute nei regolamenti comunali.
3. Insieme all'autorizzazione rilasciata per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2, deve essere rilasciata anche la relativa concessione di occupazione suolo pubblico nel rispetto delle norme di cui al Regolamento per la disciplina delle concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente.
4. Oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, sarà cura del titolare del provvedimento autorizzativo assicurare il pieno rispetto di ogni norma vigente riferita alla località ed al tipo di intervento da eseguire, anche se non esplicitamente richiamata dal presente documento, il quale terrà inoltre sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare dalla stessa dall'esecuzione dei lavori, come pure da ogni e qualsiasi

protesta o molestia anche giudiziaria che per effetto del singolo provvedimento autorizzativo potesse derivare da essa.

ART. 3 – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO

1. Chiunque voglia eseguire scavi su suolo pubblico deve ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dall'Area Servizi Tecnici entro 30 giorni dalla richiesta, ad eccezione dei lavori appaltati o eseguiti in economia dal Comune, per i quali comunque dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento.
2. Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che intenda manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori è tenuto a presentare domanda in bollo, asseverata da un tecnico abilitato, utilizzando gli appositi moduli da indirizzare al Comune.
3. Prima dell'esecuzione dei lavori la Ditta esecutrice dovrà munirsi di tutti i Nulla-Osta ed autorizzazioni di terzi e/o enti interessati sia proprietari della sede stradale sia per quanto riguarda gli eventuali sottoservizi incontrati durante le operazioni di scavo.
4. Nella domanda devono essere indicati e precisati in forma di progetto schematico:
 - a) il tipo d'intervento e la zona in cui dovranno eseguirsi le manomissioni (via e numeri civici);
 - b) la superficie (lunghezza e larghezza) e la profondità dello scavo;
 - c) la durata prevista dei lavori;
 - d) il suolo interessato, il tipo di pavimentazione e il numero di attraversamenti stradali;
 - e) l'eventuale installazione di nuovi manufatti;
 - f) l'ubicazione dei servizi esistenti;
 - g) gli estremi della ditta esecutrice i lavori;
 - h) gli estremi della polizza RCT a garanzia del risarcimento di eventuali danni causati durante l'esecuzione dei lavori;
5. Alla domanda, conforme allo schema allegato "Sub A" al presente Regolamento, dovrà essere debitamente allegata con apposizione dei dati di riferimento dell'istanza, timbro e firma del richiedente oltre che del tecnico opportunamente abilitato incaricato della redazione del progetto, opportuna documentazione grafica e fotografica che illustri i luoghi interessati e le modalità d'intervento.
6. La documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione è la seguente:
 - planimetria generale dell'intervento su carta tecnica aggiornata in scala non inferiore a 1:2000 con evidenziate le porzioni di suolo pubblico da manomettere con indicazione degli interventi che si intendono realizzare;
 - planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500 e comunque adeguata al tipo di intervento con indicate le opere che si intendono realizzare opportunamente quotate;
 - almeno una sezione trasversale ed almeno una sezione longitudinale di progetto opportunamente quotate con precisa individuazione del tipo, dimensioni e caratteristiche tecniche dei manufatti e reti tecnologiche comunque interessate dall'intervento adeguata documentazione fotografica adatta a rappresentare l'intera estensione di suolo pubblico interessata dall'intervento.
7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della documentazione che dimostri l'avvenuto versamento della Canone Unico Patrimoniale e l'avvenuto deposito della cauzione nelle forme e negli importi previsti dal presente Regolamento, nonché alla presentazione delle marche da bollo da apporre sul titolo rilasciato.
8. Qualora per sopravvenute esigenze operative si verificasse la necessità di introdurre varianti all'intervento originariamente autorizzato, il richiedente dovrà darne comunicazione tempestiva all'Area Servizi Tecnici apportando agli elaborati progettuali le modifiche. Lo svincolo della cauzione risulta subordinato anche al deposito degli elaborati conformi alle effettive opere realizzate.
9. Nel caso in cui gli interventi che si intendono eseguire riguardino interi tratti viari o comunque rilevanti opere di infrastrutturazione o ristrutturazione di reti tecnologiche per

lunghezze pari o maggiori a m 50, il richiedente e/o il soggetto esecutore dei lavori, è obbligato ad inviare per conoscenza copia della richiesta di autorizzazione a tutti i principali enti gestori di reti tecnologiche sul territorio comunale (Telecom, Enel, ETRA spa ecc.) per l'avvio del procedimento di coordinamento presieduto dal Comune; nel caso in cui gli stessi Enti dovessero manifestare esigenze di intervento nelle stesse località, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, dovranno assicurare l'opportuno coordinamento tra i diversi Enti per l'esecuzione delle opere necessarie. Sono espressamente vietate successioni di intervento, nell'arco del biennio, nelle medesime località nel caso in cui venisse disatteso il suddetto principio di coordinamento così come meglio argomentato all'art. 14 (Programmazione).

10. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni e accordi tra Enti, società di gestione o erogazione di servizi ed il Comune.

ART. 4 – LAVORI DI PRONTO INTERVENTO O URGENZA

1. In caso di lavori di pronto intervento, o somma urgenza, il richiedente potrà dare corso alla esecuzione dell'intervento, previa immediata comunicazione dell'inizio dei lavori alla Polizia Locale per le eventuali implicazioni relative alla regolazione del traffico, nonché all'Area Servizi Tecnici, a mezzo di comunicazione scritta o trasmissione telematica, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.
2. Per interventi d'urgenza e/o somma urgenza si intendono tutti quei lavori strettamente necessari per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per evitare l'interruzione di pubblici servizi di primaria necessità.
3. Il richiedente, nei casi sopra indicati, è tenuto comunque a produrre le regolari domande corredate dalla documentazione di cui all'articolo precedente, entro il primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Comune si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare, nel caso, tutti gli opportuni provvedimenti.

ART. 5 – ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Prima di iniziare i lavori autorizzati, gli interessati dovranno presentare una idonea comunicazione indicante la data di inizio lavori all'Area Tecnica ed alla Polizia Locale per quanto di competenza interna di controlli.
2. I lavori dovranno essere condotti in maniera tale da non arrecare intralcio alla circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive dell'Area Tecnica, del presente Regolamento e dalle prescrizioni tecniche specifiche contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato.
3. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, a cura e spese del richiedente, idonea segnaletica stradale di preavviso dei lavori in corso, di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dalla normativa vigente in materia.
4. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica potranno essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di autorizzazione.
5. Quando sussistano particolari esigenze di traffico, ovvero gli interventi di manomissione vadano ad interessare strade considerate sensibili sotto il profilo dei volumi di traffico, di qualità dell'arredo urbano, ovvero di valenza storica o di altra natura potrà essere prescritta l'esecuzione dei lavori mediante l'utilizzo di manufatti sotterranei o tecniche particolari di scavo che permettano di non interessare la superficie stradale quali ad esempio (manufatti multiservizi, spingitubo, ed altre tecnologie affini).
6. In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti o aree private, il titolare dell'autorizzazione, prima di iniziare qualsiasi lavoro, dovrà prendere, sotto la propria personale responsabilità, accordi con i proprietari. Ogni intervento che comporti la costituzione di servitù nel sottosuolo di aree patrimoniali comunali, in genere, non potrà

- essere consentito se non previo il rilascio di apposita concessione amministrativa onerosa.
7. Tutti gli interventi sono obbligati ad osservare le norme tecniche UNI e CEI vigenti per la posa delle reti dei servizi pubblici in sottosuolo, con particolare riguardo al rispetto delle distanze fra le linee dei servizi stessi ed alla loro esatta collocazione e profondità.
 8. Dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 4 D.P.C.M. Dip. Aree urbane – Direttiva 03/03/1999.
 9. L'ubicazione delle condutture e le modalità di esecuzione dei lavori devono essere prescelte effettuando le prospezioni ed accertamenti preliminari, ove necessari o richiesti dal competente ufficio tecnico, anche di tipo non distruttivo (georadar o similare).
 10. L'accertato mancato rispetto delle distanze costituisce, di fatto, violazione ai principi di garanzia della sicurezza della incolumità pubblica, e potrà dare luogo a provvedimenti di rimozione e/o spostamento delle reti/linee o condutture che siano a totale cura e spese del proprietario della stesse. Inoltre dovranno essere adottate tutte le possibili cautele per arrecare il minimo disturbo alla quiete pubblica nel rispetto dei valori di emissione sonora stabiliti dal vigente piano di zonizzazione acustica e dalla legislazione in materia.

ART. 6 – ATTRAVERSAMENTI STRADALI

1. Gli attraversamenti stradali di ambiti sottoposti all'esecuzione di asfaltatura generale, negli ultimi due anni, dovranno essere effettuati con macchina spingitubo, per non compromettere la complanarità della sede viaria.
2. È ammessa deroga all'uso della macchina spingitubo, nei soli casi di comprovato impedimento tecnico, che dovrà essere debitamente certificato in sede di domanda, a cura di un tecnico abilitato.
3. In questi casi, gli attraversamenti della carreggiata dovranno essere eseguiti con scavo a cielo libero e metà per volta, senza interrompere la continuità del traffico.
4. I lavori comportanti scavi di notevole lunghezza, tali da richiedere più di un giorno di lavoro, dovranno essere eseguiti per tratti continui e con sviluppo tale da poter essere rinterrati prima dell'oscurità.
5. Quando ciò non sia possibile per esigenze tecniche, lo scavo che sia necessario mantenere aperto durante la notte, dovrà essere protetto con barriere e segnalazioni luminose regolamentari.

ART. 7 – INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI DI RECENTE REALIZZAZIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di non concedere, di norma, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale, o di marciapiedi, appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno due anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o di realizzazione.
2. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Area Servizi Tecnici, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica od urgenza.

ART. 8 – OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione del suolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, sarà consentita con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente e con l'onere del ripristino dei sedimi stradali manomessi a carico del richiedente, a norma delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento.
2. L'autorizzato è tenuto, nella fase conclusiva dei lavori, a ripristinare lo stesso tipo di assetto del manto di usura in asfalto ovvero della pavimentazione con altro materiale preesistente all'intervento.
3. Il richiedente stesso sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e, nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, a modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo pubblico

ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo dei servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere nell'ipotesi di inadempimento.

ART. 9 – POSA DI CONDUTTURE NEL SOTTOSUOLO

1. Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono di norma essere collocate ad una profondità minima di 0,80 m misurata tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta. E' in facoltà del Comune prescrivere una maggiore o una minore profondità.
2. Ogni volta che la manomissione del suolo è necessaria per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., l'Ente interessato dovrà porre in opera nello scavo, a profondità adeguata, opportune segnalazioni, costituite da nastri collocati in esatta corrispondenza dell'asse della canalizzazione.
3. Il Comune ha la facoltà di chiedere l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, in presenza di attività programmate riguardanti lavori di rifacimento o di sistemazione o di grande riparazione di strade o di tratti di strada oppure di impianti e servizi comunali.
4. Nel caso in cui la profondità sia determinata dal Comune secondo quanto espresso dal primo comma, la posa delle dette condutture sarà consentita solo previo impegno sottoscritto dal richiedente alla collocazione alla detta profondità e con espressa manleva del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di diversa o irregolare collocazione.
5. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi. In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso.
6. Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta del Comune.
7. Nei casi di mancato riscontro alle richieste di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità, apposite ordinanze del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici a carico degli interessati.

ART. 10 – IMPIANTI E MANUFATTI ESISTENTI

1. I lavori di manomissione dovranno essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti (in particolare a quelli relativi ai servizi di pubblica o privata utilità).
2. E' inoltre responsabilità del titolare dell'autorizzazione l'idonea conservazione, custodia e sorveglianza di tutti i manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per eseguire la manomissione del suolo, nonché la loro ricollocazione a perfetta regola d'arte immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori.
3. Fra le responsabilità del titolare dell'autorizzazione è inoltre compresa la preliminare identificazione e la localizzazione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con i lavori. Sarà cura dell'interessato richiedere ai competenti Uffici, nonché alle altre fonti opportune, le necessarie informazioni.
4. Nel caso in cui si verificassero danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Area Servizi Tecnici e all'Ente proprietario del sottoservizio e dovrà attenersi alle disposizioni impartite dagli stessi.
5. Qualora il titolare omettesse la predetta comunicazione il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 17 nonché le eventuali azioni legali, diffiderà il titolare stesso a provvedere alle riparazioni dei danni verificatisi entro un termine di tempestività, e in caso di inadempimento totale o

parziale alle prescrizioni provvederà d'ufficio con spese a totale carico del detto richiedente.

ART. 11 – DANNI

1. Qualora dall'esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente il fatto al Comune operando comunque, per quanto possibile, in collegamento con gli enti concessionari di pubblici servizi interessati, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti, al fine di garantire il ripristino immediato del servizio e dei manufatti danneggiati, da effettuarsi sotto la sorveglianza del Comune provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni ulteriori.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la portanza e/o la stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti alla realizzazione dell'opera oggetto della domanda di manomissione, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del richiedente, essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune, tenuto alla sola comunicazione informativa in ordine all'eventuale presenza delle reti tecnologiche esistenti, qualora ne fosse a conoscenza.
3. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e dell'esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando per tale motivo il Comune totalmente esonerato, sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermi restando gli obblighi in capo al soggetto autorizzato previsti dall'articolo seguente.

ART. 12 – DURATA E TERMINE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere effettuati nel periodo indicato nell'atto di autorizzazione, cercando di ridurre al minimo il disagio arrecato alla collettività.
2. Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, i mezzi ed i materiali occorrenti in modo che il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito.
3. Per tutta la durata dei lavori, l'autorizzato è tenuto alla sorveglianza delle zone manomesse mantenendo in perfetta efficienza la segnaletica stradale di cantiere, sia orizzontale che verticale sino al ripristino di quella preesistente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Sono vietate le variazioni e le aggiunte in corso d'opera non contemplate nell'autorizzazione rilasciata.
5. La durata dei lavori, decorre dall'inizio degli stessi e termina al momento della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori, unitamente ad una certificazione attestante l'esecuzione degli stessi a regola d'arte e secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
6. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente dovrà presentare idonea domanda di rinnovo, da far pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza. Il rinnovo potrà essere chiesto una sola volta e per una durata non superiore a trenta giorni naturali consecutivi.
7. L'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di tenere l'autorizzazione in cantiere nonché di esibirla a richiesta dei tecnici comunali e/o degli Operatori di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria.

ART. 13 – OBBLIGHI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA AI LAVORI

1. La manutenzione dei tratti di strada o di marciapiedi manomessi sono a carico del richiedente autorizzato per il periodo di un anno o fino alla data di collaudo, a partire dalla data di deposito della comunicazione di ultimazione dei lavori.
2. Durante il periodo di manutenzione il richiedente dovrà provvedere a tutte le riparazioni

che dovessero occorrere, rinnovando i manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere.

3. Trascorso il periodo di cui al comma 1 il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere al Comune la visita di collaudo, che non potrà riguardare, in ogni caso, la funzionalità degli impianti.
4. La visita di collaudo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta e qualora in sede di collaudo si riscontrassero irregolarità o sconnessioni nel piano viario manomesso, o nel suo intorno, in conseguenza dei lavori effettuati, il periodo di manutenzione sarà prorogato di sei mesi, rinnovando di conseguenza tutti gli oneri indicati nel presente articolo.
5. Nell'eventualità in cui il richiedente non abbia ottemperato, durante l'anno di manutenzione, agli obblighi sopra imposti, il Responsabile dell'Area Tecnica, previa diffida ad adempiere, procederà a trattenere la parte di deposito cauzionale necessaria e provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, al fine di garantire un corretto ripristino del suolo pubblico, fatta salva la possibilità di richiedere un eventuale maggiore risarcimento in ragione delle spese sostenute.
6. I soggetti inadempienti non potranno conseguire nuove autorizzazioni fino a che non avranno provveduto a risarcire totalmente i danni provocati.

ART. 14 – PROGRAMMAZIONE

1. Ai fini di una razionale pianificazione degli interventi sul territorio comunale, nell'intento di limitare il più possibile disagi all'utenza, spesso derivanti da ripetuti interventi a cura dei diversi enti sulle stesse località di pubblico transito, oppure che vadano ad interessare aree di circolazione stradale di importanza ai fini del traffico, considerate anche le implicazioni economiche derivanti da una irrazionale e non coordinata azione d'intervento sul territorio, si rende necessario individuare idonei provvedimenti atti ad incentivare da un lato il coordinamento degli interventi di manutenzione e dall'altro disincentivare ogni azione contrastante con detto intento. Si stabilisce pertanto che gli Enti pubblici o privati debbano predisporre idonei programmi triennali così come è tenuta a fare la stessa Amministrazione Comunale sulla base delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.
2. In particolare entro il mese di novembre di ogni anno, presso l'Area Servizi Tecnici, verranno convocate riunioni programmatiche atte alla pianificazione degli interventi in oggetto.
3. Alle suddette riunioni saranno invitati tutti gli enti maggiormente interessati e comunque, in genere tutti gli enti gestori di reti tecnologiche e/o cablaggi, durante le quali, ogni ente, illustrerà i propri programmi d'intervento per il triennio con particolare e specifico riferimento all'anno in corso. Ciò permetterà uno scambio di informazioni ma anche la possibilità di meglio definire la programmazione al proprio interno per recepire i programmi di investimento e/o di razionalizzazione delle reti di altri enti o società di servizio, come pure i programmi manutentivi della stessa amministrazione Comunale.
4. La mancata definizione dei programmi, comporterà l'impossibilità, da parte del Comune, di rilasciare autorizzazioni che comportino la realizzazione di opere aventi estensioni superiori a 50 m e che non siano state oggetto di idonea segnalazione. Analogamente il mancato riscontro dell'informativa degli interventi previsti per l'avvio del procedimento di coordinamento, comporterà automaticamente dichiarazione di non intervento sulle tratte stradali per il successivo triennio.

ART. 15– CAUZIONE

1. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto nell'atto amministrativo del Comune, il richiedente, al momento del ritiro dell'autorizzazione dovrà dimostrare di aver prestato idoneo deposito cauzionale.
2. La costituzione del deposito cauzionale, potrà avvenire mediante versamento dell'importo utilizzando la piattaforma PagoPA ovvero attraverso la presentazione di polizza fideiussoria

- bancaria od assicurativa, redatta nelle forme predisposte dalla Amministrazione Comunale.
3. La restituzione del deposito cauzionale avverrà, previa domanda di restituzione del deposito cauzionale trascorsi almeno sei mesi dall'avvenuto ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso, entro e non oltre tre mesi dalla data di collaudo, se con esito positivo. In caso di collaudo negativo, per una sola volta, potrà essere concessa una proroga dei tempi di esecuzione dei ripristini stabilita in base al tipo di lavoro da eseguire.
 4. Nel caso di ulteriore collaudo negativo, dopo la proroga concessa, il Comune procederà ad incamerare il deposito cauzionale e provvederà, direttamente o a mezzo di altra impresa incaricata, all'esecuzione dei lavori per un corretto ripristino del suolo pubblico.
 5. Alla domanda di restituzione del deposito cauzionale a cui verrà allegato originale del titolo di versamento; dovrà contenere dichiarazione in merito alla data effettiva di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto a suo tempo presentato, ovvero, in caso contrario, elaborati adatti a rappresentare le varianti apportate con attestazione della preventiva approvazione da parte dell'ufficio tecnico comunale.
 6. In ogni caso verrà allegata all'istanza di svincolo delle garanzie prestate documentazione fotografica che illustri le effettive modalità di ripristino oltre che schemi grafici atti a rappresentare i lavori come effettivamente eseguiti (almeno una planimetria di dettaglio ed una sezione quotate dell'intervento come realizzato)
 7. L'ammontare del deposito cauzionale da prestare è calcolato sulla base dei metri lineari del tratto di suolo pubblico da manomettere per la relativa tariffa, dando atto che, per le frazioni di metro lineare si procederà ad arrotondamento all'unità superiore.
 8. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le tariffe relative alle cauzioni per manomissioni di suolo pubblico saranno le seguenti:

Tipologia ambito intervento	Importo Cauzione
per ambiti in terra battuta	Euro 30,00 (trenta) per metro lineare Cauzione minima Euro 500,00
per ambiti con pavimentazione in massello auto-bloccante	Euro 250,00 (duecentocinquanta) per metro lineare Cauzione minima Euro 750,00
per ambiti con pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio	Euro 200,00 (duecento) per metro lineare Cauzione minima Euro 600,00
per ambiti a verde	Euro 100,00 (cento) per metro lineare Cauzione minima Euro 300,00
per altro tipo di pavimentazione, lastre in pietra, in cotto, in porfido...	Euro 300,00 (trecento) per metro lineare Cauzione minima Euro 900,00

9. È consentita una maggiorazione fino ad un massimo del 50% rispetto ai valori citati per la presenza nella località, oggetto dell'intervento, di manufatti e/o impianti che potrebbero essere danneggiati del tipo cordonate, linee elettriche, condotte fognarie, linee di acquedotto, alberature, impianti di irrigazione, segnaletica orizzontale e verticale, dissuasori di velocità.
10. È applicata una maggiorazione del 50% rispetto ai valori citati qualora l'intervento richieda un ripristino longitudinale esteso a tutta la larghezza della carreggiata.
11. Le tariffe di cui al presente articolo saranno aggiornate con cadenza biennale, a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, sulla base della variazione dell'indice ISTAT del costo delle costruzioni.
12. Per quanto riguarda Enti e Società che gestiscono servizi pubblici e che in ragione di ciò operano sistematicamente sul territorio comunale, è prevista la facoltà di provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale annuale, automaticamente rinnovabile, dell'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila) attraverso polizza fideiussoria bancaria od assicurativa, da aggiornarsi secondo il criterio del comma precedente.
13. Tale facoltà è accordata previa comunicazione del programma annuale dei lavori

interessanti il territorio, così come previsto dall'art. 14. Ogni forma di garanzia prestata dovrà comunque esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del Codice Civile ed il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta da parte del Comune non oltre 30 giorni dal suo ricevimento.

14. Nel caso in cui si verificassero contestazioni inerenti la mancata o regolare esecuzione dei ripristini è fatto divieto al titolare inadempiente di intraprendere ulteriori lavori, anche se riferiti ad altre località, fino a che non sia intervenuto apposito accordo bonario.

ART. 16 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' EDILIZIA

1. In sede di ritiro di Permesso a Costruire o ad Urbanizzare o di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il titolare dovrà costituire apposita cauzione a garanzia dei ripristini degli eventuali danni causati dall'attività edilizia al demanio stradale o al patrimonio comunale.
2. Tale cauzione è aggiuntiva rispetto a quella prevista dal precedente articolo 15 e non sostitutiva, e dovrà essere presentata per ogni titolo abilitativo.
3. Qualora i lavori edilizi richiedano cioè anche la manomissione del suolo pubblico per allacci ai pubblici servizi, dovrà in ogni caso essere presentata apposita richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli precedenti.
4. L'ammontare del deposito cauzionale da prestare è calcolato sulla base dei metri lineari del fronte del lotto su strada e/o su area verde per la relativa tariffa, dando atto che, per le frazioni di metro lineare si procederà ad arrotondamento all'unità superiore.
5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le tariffe relative alle cauzioni per l'attività edilizia ammontano a:

Tipologia ambito intervento	Importo Cauzione
per ambiti con pavimentazione in massello auto-bloccante	Euro 250,00 (duecentocinquanta) per metro lineare
per ambiti con pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio	Euro 200,00 (duecento) per metro lineare
per ambiti a verde	Euro 100,00 (cento) per metro lineare
per altro tipo di pavimentazione, lastre in pietra, in cotto, in porfido...	Euro 300,00 (trecento) per metro lineare

6. Le tariffe di cui al presente articolo saranno aggiornate con cadenza biennale, a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, sulla base della, variazione dell'indice Istat del costo delle costruzioni.
7. La costituzione del deposito cauzionale, potrà avvenire mediante versamento dell'importo utilizzando la piattaforma PagoPA ovvero attraverso la presentazione di polizza fidejussoria bancaria od assicurativa, redatta nelle forme predisposte dalla Amministrazione Comunale.
8. La restituzione del deposito cauzionale avverrà, previa domanda di restituzione insieme alla dichiarazione di fine dei lavori edilizi, o secondo le modalità di cui all'articolo precedente se sono stati effettuati i ripristini.
9. Tutti i ripristini devono essere realizzati secondo le modalità del presente Regolamento.

ART. 17 – SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni previste dal presente Regolamento, che non costituiscono fattispecie penalmente rilevante, trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la specifica violazione, può essere prevista l'applicazione di sanzioni accessorie concernenti il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere abusive o la cessazione dell'attività.
3. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui alla sanzione accessoria prevista, il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese di coloro che non vi hanno provveduto, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti di natura

penale in caso di inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità. Restano salve le disposizioni in materia di sanzioni previste da altre normative di carattere sovra comunale o speciale.

4. Chiunque viola le disposizioni in materia di ripristino delle strade, dei marciapiedi e/o delle aree a verde per effetto di lavori autorizzati a norma del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 125,00 ad Euro 1.000,00.
5. Chiunque viola qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 500,00.
6. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi, da determinarsi con apposita ordinanza del Responsabile competente in materia. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui sopra, il Comune potrà provvedere a disporre l'esecuzione dei lavori, a spese del trasgressore, attingendo dall'importo della cauzione prestata, fermo restando la possibilità di intraprendere ogni azione possibile per il rimborso di eventuali oneri maggiori od il risarcimento di danni provocati dall'inadempienza.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo comunale, effettuata successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.

TITOLO II – NORME TECNICHE DI ESECUZIONE

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti tenendo conto delle indicazioni fornite dal presente Regolamento, degli schemi allegati e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di manomissione che di volta in volta il Comune potrà implementare in ragione della natura del lavoro.
2. Per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 285/1992, nel D.P.R. 495/1992 e nel D.M. 10/07/2002. In particolare la Ditta responsabile dell'intervento dovrà preventivamente munirsi della apposita ordinanza del per la disciplina della circolazione del traffico veicolare per lavori sulle strade.
3. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili di cui al D. Lgs. 81/2008.
4. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di contattare preventivamente gli enti proprietari o gestori degli impianti tecnologici posati nel sottosuolo pubblico, allo scopo di evitare il verificarsi di danneggiamenti durante lo scavo.
5. Particolari limitazioni temporali ai lavori di manomissione e/o di ripristino potranno essere disposti in ragione dello svolgimento del mercato settimanale del **martedì** al fine di garantirne il regolare svolgimento; tali limitazioni, oltre all'area di mercato, potranno estendersi alle zone limitrofe, maggiormente interessate alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, in ragione dello svolgimento del mercato stesso.
6. La manomissione e l'esecuzione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, cercando di limitare al massimo i danni alla pavimentazione dovuti all'uso di mezzi meccanici (fresatrici, dischi, escavatori, automezzi), secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi per non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo. In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli, cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile, numerando e conservando gli elementi rimossi in buono stato per il successivo eventuale reimpiego;
 - esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici idonei ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti;
 - nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli.
 - il materiale di scavo deve essere allontanato e non può essere utilizzato per il rinterro.
 - nel caso di fughe d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata.
 - i lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo.
 - depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 285/1992 ed artt. da 30 a 43 del D.P.R. 495/1992;
 - prima del ripristino delle condizioni di transitabilità il titolare dell'autorizzazione deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale e successivamente anche al rifacimento di quella orizzontale eventualmente danneggiata;
 - le zone interessate agli scavi devono essere mantenute costantemente pulite da materiali di risulta.

7. L'inizio di ogni lavoro di manutenzione di suolo pubblico sarà preceduto dalla regolare delimitazione del relativo cantiere ed apposizione della segnaletica prescritta dal Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione e d'attuazione e successive modifiche e/o integrazioni nonché di ogni prescrizione scritta e/o verbale di volta in volta impartita dagli agenti di Polizia Locale.
8. L'installazione dei cantieri, sotto diretta responsabilità della ditta intestataria dell'autorizzazione, dovrà essere eseguita nel pieno rispetto di ogni norma vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
9. Oltre alla segnaletica stradale prevista dalle vigenti norme in materia sarà obbligo apporre regolare cartello ben visibile (dimensioni minime 1,00 X 0,70 m in materiale ed inchiostri per esterni non deteriorabili) nel quale dovranno essere chiaramente leggibili:
 - DITTA RESPONSABILE DELL'INTERVENTO
 - OGGETTO DEI LAVORI
 - PROGETTISTA
 - DIRETTORE/RESPONSABILE DEI LAVORI
 - IMPRESA REALIZZATRICE DEI LAVORI
 - TITOLARE ED ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE
 - REPERIBILITA' TELEFONICA 24 ORE SU 24 DEL DIRETTORE/RESPONSABILE DEI LAVORI SUO INCARICATO PER IL PRONTO INTERVENTO
10. Il pronto intervento dovrà essere comunque garantito 24 ore su 24 a semplice chiamata anche telefonica da parte degli agenti preposti al controllo del territorio ed alla regolamentazione della circolazione stradale.
11. Il cantiere e la prescritta segnaletica deve essere ben visibile sia di giorno che di notte; durante l'esecuzione dei lavori è vietato modificare la vigente regolamentazione del transito lungo le strade in mancanza di opportuno provvedimento; sarà cura della ditta esecutrice dell'intervento presentare eventuali opportune richieste al Comando di Polizia Locale competente per l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica della circolazione stradale.
12. La ditta responsabile dei lavori adotterà, anche a discapito di maggiori spese, ogni accorgimento idoneo a limitare il più possibile disagi alla circolazione stradale ed all'utenza in genere.
13. Di norma, almeno nelle ore diurne, l'eventuale istituzione di sensi unici alternati avverrà tramite opportuno personale e nei modi previsti dalle vigenti norme in materia (movieri).
14. Anche il mancato od incompleto rispetto di quanto sopra detto in merito all'apposizione della segnaletica, del predetto cartello di cantiere, non reperibilità e/o inadeguato intervento del responsabile dei lavori sarà sanzionabile dagli Agenti di Polizia Locale nei modi previsti da ogni norma vigente in materia e potrà anche comportare l'immediata sospensione dei lavori.
15. In caso di sospensione lavori la ditta responsabile dell'intervento dovrà anche provvedere prontamente a sospensione ad eliminare ogni intralcio per la circolazione stradale pedonale e/o veicolare ed a ripristinare tutti i luoghi e manufatti già parzialmente manomessi nei modi previsti dai successivi articoli di cui al presente Regolamento.

ART. 20 – TAGLIE SCAVI

1. Per strade e marciapiedi con pavimentazioni in asfalto si procederà innanzitutto al taglio del manto e della fondazione con macchine continue (clipper o coltelli); ogni intervento sarà quindi eseguito in modo tale da assicurare il successivo possibile ripristino delle pavimentazioni con perfetto, continuo e complanare raccordo con le parti limitrofe; ciò anche in riferimento alla adeguata realizzazione dei ripristini provvisori che dovranno comunque essere eseguiti in perfetto raccordo all'esistente assicurando anche, in attesa dei ripristini definitivi, la completa assenza di irregolarità delle pavimentazioni stradali.

2. Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con le più moderne tecniche disponibili per assicurare il minor disagio all'utenza.
3. In prossimità degli attraversamenti di servizi, ed dove sarà comunque ritenuto necessario, gli scavi verranno eseguiti a mano.
4. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a 3,00 m) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno 1,00 m dal ciglio stradale ovvero dal cordolo del marciapiede, salvo posizionamento differente da decidersi in contraddittorio.
5. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a 1,00 m dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento.
6. Gli scavi nel senso longitudinale (parallelismo) dovranno essere condotti a tratti successivi non più lunghi di m 50 (cinquanta) o comunque secondo lunghezze massime delle tratte preventivamente autorizzate e non potrà essere iniziato il tratto successivo se prima non si sarà provveduto al riempimento dello scavo ed alla ricostruzione del corpo del piano stradale lungo il tratto precedente; sono fatte salve eventuali deroghe connesse a particolari lavorazioni.
7. Le dimensioni delle sezioni di scavo saranno quelle minime possibili per consentire una corretta esecuzione dei lavori, la profondità dovrà essere quella necessaria per consentire l'interramento delle condutture o delle linee elettriche o telefoniche in base alle rispettive normative (norme CEI) e comunque nel rispetto minimi di cui all'art 9.
8. Gli scavi nel senso trasversale (attraversamenti) dovranno essere eseguiti tagliando la pavimentazione stradale con fresa in due tempi, interessando ogni volta metà della larghezza stradale, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata. E' vietato procedere allo scavo della seconda metà prima di aver provveduto a ricostruire, in condizione di agevole transitabilità e dovuto decoro, il piano viabile della prima metà.
9. E' vietato interrompere gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati, questi saranno assicurati con accorgimenti e mezzi idonei; in caso di effettiva impossibilità di assicurare detto transito si provvederà a presentare al Comando di Polizia Locale istanza per l'ottenimento di opportuna ordinanza di regolamentazione straordinaria della circolazione stradale; sarà sempre cura della ditta esecutrice dell'intervento apporre e mantenere in perfetto stato di efficienza qualsiasi tipo di segnaletica prescritta anche di avviso inerente qualsiasi tipo di modifica della circolazione stradale.
10. Per particolari esigenze connesse alla circolazione stradale, il Comune si riserva la possibilità di limitare le lavorazioni a particolari ore notturne, diurne e/o festive.
11. Nel caso in cui, durante l'esecuzione degli scavi, venissero danneggiati tubazioni, linee elettriche od altri manufatti si dovrà interessare immediatamente l'Ente e/o privato proprietario e si dovrà provvedere al ripristino a perfetta regola d'arte; nel caso di tubazione dovrà essere sostituito il tratto danneggiato da bicchiere a bicchiere o da pozzetto a pozzetto con opportuno materiale compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'esistente secondo necessità e preventivi accordi con gli enti, proprietari ed interessati; nel caso di cavi elettrici di pubblica illuminazione si provvederà alla sostituzione del cavidotto e del cavo sempre da pozzetto a pozzetto.
12. In ogni caso l'intervento di ripristino dovrà essere sempre preventivamente concordato con i proprietari del servizio a rete interessato ed eseguito a perfetta regola d'arte.
13. Il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con materiale inerte (stabilizzato di cava opportunamente selezionato), collocato in opera a strati successivi dello spessore di 40 cm e quindi compresso a successivi strati. Nei casi di particolare utilizzo della strada (strade soggette all'uso di mezzi pesanti ed in ogni caso quando prescritto dai competenti servizi tecnici comunali) il riempimento dovrà essere eseguito in magrone o con altro materiale indeformabile - tipo Darafil o simili - per uno spessore minimo di 20 cm sotto il binder.

14. E' fatto esplicito divieto di utilizzare il materiale risultante dallo scavo per il riempimento di cui, su eventuale richiesta del personale dell'Amministrazione, dovrà essere prodotta opportuna documentazione idonea a documentarne l'avvenuto smaltimento presso discariche autorizzate.
15. Considerata l'inevitabile correlazione tra modalità di esecuzione dei riempimenti e successivi cedimenti anche a ripristini definitivi eseguiti, si evidenzia la necessità da parte della ditta responsabile dell'intervento di manomissione di assicurare, anche tramite la presenza di tecnici opportunamente incaricati, la regolare esecuzione degli stessi riempimenti in modo tale da evitare nel tempo avvallamenti, cedimenti ed irregolarità dei manti viabili; sarà comunque a carico della ditta responsabile dell'intervento di manomissione provvedere ad eliminare qualsiasi avvallamento/cedimento in prossimità degli scavi o comunque, a insindacabile giudizio dei competenti servizi comunali, riconducibile all'intervento stesso.

ART. 21 – RIPRISTINO ASFALTI

1. Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito mediante intervento di regolarizzazione del piano di posa dei conglomerati in prossimità degli scavi tramite scarifica parziale delle pavimentazioni esistenti con particolare attenzione alle necessità di complanarità dei ripristini provvisori rispetto alle pavimentazioni limitrofe;
2. Analoga regolarizzazione dovrà essere assicurata anche per quanto riguarda quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti eventualmente presenti in loco la stesa di conglomerato bituminoso tipo strato di base (binder) per uno spessore compreso minimo di 10 cm.
3. Il titolare dell'autorizzazione dovrà sempre mantenere in perfetta sagoma il piano viabile risagomando lo stesso secondo le necessità, a perfetta regola d'arte, sino ad assorbimento completo dei cedimenti di assestamento.
4. Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito immediatamente dopo l'esecuzione della manomissione; le eventuali ricariche sugli avvallamenti o estensioni dell'intero ripristino dovranno essere immediatamente eseguite secondo effettive necessità e comunque anche a semplice richiesta degli agenti di Polizia Municipale e degli altri servizi comunali competenti.
5. Nel caso in cui i ripristini provvisori non siano eseguiti a perfetta regola d'arte, anche nei pur necessari periodi di attesa dei ripristini definitivi, i servizi comunali competenti (normalmente Comando di Polizia Locale ed Ufficio Tecnico) potranno richiedere, al fine di garantire l'adeguata sicurezza al transito ed il decoro delle aree interessate, il rifacimento degli stessi tramite taglio a sega delle pavimentazioni, scarifica della stessa e ripristino manto di usura
6. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito nei tempi fissati dall'Amministrazione e comunque non oltre sei mesi dal termine dell'intervento e dovrà essere realizzato con le seguenti prescrizioni minime:
 - tutti gli interventi di ripristino dei manti d'usura dovranno essere sempre preceduti da opportuna scarifica ed eventuali interventi di adeguamento delle quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti presenti in loco;
 - realizzazioni di tappeto d'usura realizzato tramite fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso per uno spessore compreso di almeno cm. 3 steso a raso e perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente, utilizzando conglomerato bituminoso in linea con le norme CNR, evitando sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale;
7. Entrambi gli interventi (manto e scarifica), saranno estesi:
 - nei casi di tratti di scavo in parallelismo in prossimità del margine destro di una corsia o comunque entro la mezzeria della stessa, all'intera corsia interessata dai lavori per tutta la lunghezza dello scavo, nei casi di tratti di scavo in parallelismo anche interessante una sola corsia, ma a sinistra della sua mezzeria e/o quindi in prossimità

- della mezzeria della carreggiata i ripristini dei manti di usura, sempre preceduti da scarifica, dovranno essere estesi a tutta la carreggiata;
- nei casi di tratti di scavo in attraversamento i ripristini dei manti di usura, sempre preceduti da scarifica, dovranno essere estesi a tutta la carreggiata per una larghezza complessiva di 10 m (normalmente 5 m per ogni lato misurati sull'asse dello scavo in attraversamento).
8. Dette estensioni devono intendersi come minime superfici di ripristino e potranno essere estese a maggiori larghezze o lunghezze dovute a danneggiamenti del manto di asfalto provocati dalla Ditta esecutrice dei lavori.
 9. Per le strade asfaltate da meno di anni tre, il tappeto di usura previa scarifica verrà esteso sempre a tutta la carreggiata interessata dai lavori.
 10. Prima dell'esecuzione del ripristino definitivo, dovranno comunque essere eventualmente riportate e sistemate a nuova quota (quando effettivamente occorrente nonostante la scarifica) le bocchette, i chiusini e ogni altro manufatto esistente, interessato dagli scavi e dal ripristino per fornire comunque il ripristino dei luoghi a perfetta regola d'arte.
 11. La segnaletica provvisoria orizzontale dovrà essere immediatamente ripristinata, all'atto della prima stesa di conglomerato bituminoso, ciò per garantire sempre e comunque le dovute condizioni di sicurezza della circolazione stradale.
 12. La segnaletica orizzontale definitiva dovrà essere ripristinata non appena ultimati i lavori; la stessa verrà eseguita nei modi e con i materiali presenti prima dell'intervento di manomissione e comunque come prescritto dal competente Comando di Polizia Locale.
 13. Sarà cura della ditta responsabile dei lavori assicurare sempre e comunque la perfetta efficienza dell'eventuale segnaletica verticale provvisoria così come previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione nonché come eventualmente prescritto dagli agenti del Comando di Polizia Locale.
 14. Ogni tipo di segnaletica, orizzontale, verticale e/o altri elementi eventualmente manomessi (dissuasori stradali, elementi di arredo urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc.) dovranno essere sempre ripristinati con materiali ed elementi uguali a quelli esistenti e/o comunque adeguati alle effettive esigenze d'uso ed accettati dagli uffici comunali competenti.

ART. 22 – RIPRISTINO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI SPECIALI

1. In genere le pavimentazioni speciali dovranno essere ripristinate e perfetta regola d'arte in modo tale che non emerga alcun segno di manomissione; i materiali e le tecniche di posa dovranno sempre rispettare l'esistente; nei casi in cui, per problemi di reperibilità di materiale identico all'esistente o per altre difficoltà tecniche non sia possibile ripristinare perfettamente le pavimentazioni speciali manomesse, sarà facoltà dell'Amministrazione imporre estensioni di ripristino elevate a tratti e/o superfici eccedenti l'area d'intervento in modo tale da assicurare sempre omogenee caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali dell'intera tratta di marciapiede, strada piazza interessata dalla manomissione.
2. Sarà cura della ditta esecutrice analizzare preventivamente le tecniche del ripristino e raffrontarle con le effettive esigenze operative, sarà facoltà dell'Amministrazione imporre anche a lavori ultimati il rifacimento dell'intero manufatto manomesso in tutti i casi in cui sia evidente il danno estetico e/o funzionale arrecato all'Amministrazione stessa in seguito e/o in dipendenza dell'intervento eseguito.
3. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordatura, se questa è in buone condizioni, mentre in caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi.
4. In caso di manomissione di marciapiedi di dimensioni inferiori a 1,50 m dovrà garantirsi il transito pedonale con apposite banchine provvisorie munite di barriera protettiva ovvero di corrimano e relativa segnaletica; nel caso in cui la carreggiata stradale, opportunamente ristretta per quanto sopra, non dovesse consentire il regolare traffico veicolare, in luogo

della banchina provvisoria dovrà essere installata opportuna segnaletica verticale indicante l'obbligo di utilizzo del marciapiede posto sull'altro lato della carreggiata, integrata, se necessario, con segnaletica orizzontale di cantiere indicativa degli attraversamenti pedonali e quant'altro necessario a garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale, tutta la segnaletica dovrà essere mantenuta in perfette condizioni di efficienza fino al termine dei lavori.

5. In caso di scavi su marciapiedi di limitate dimensioni od alberati, si dovranno utilizzare escavatori gommati di adeguate dimensioni, in modo da non danneggiare proprietà di terzi, alberature stradali od elementi di arredo urbano. Eseguito lo scavo della larghezza necessaria per i lavori, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'ufficio comunale competente.
6. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate o sconnesse, sarà totale incombenza dell'Impresa autorizzata provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato, con utilizzo di materiali dello stesso tipo, disegno, forma e dimensione.
7. L'autorizzato dovrà, anche provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni data dall'Ufficio competente ed indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione.
8. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino in bitumato dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.
9. Le pavimentazioni speciali dovranno essere posate con malta cementizia dosata a ql. 4,00 di cemento R325 per mc. di sabbia di fiume, oppure con opportuna stesa di colle adeguate alle caratteristiche dei materiali di posa ed all'uso degli stessi, la sigillatura dei giunti avverrà tramite boiaccia di cemento o altri appositi materiali (premiscelati e similari). Le bordure, eventualmente rimosse o non in quota adeguata, dovranno essere ricollocate in opera su massello di conglomerato cementizio dosato a ql. 2,50 di cemento R325 per m³ nella sezione adeguata, sostituendo eventualmente quelle danneggiate.
10. Il ripristino del marciapiede e/o altra area pavimentata con pavimentazioni speciali interessata dai lavori dovrà essere eseguito per tutta la sua larghezza e per almeno una lunghezza non inferiore al tratto interessato dalle opere, sarà cura della ditta eseguire l'intervento in modo tale da raccordarsi a perfetta regola d'arte con l'esistente anche realizzando gli opportuni giunti di dilatazione e/o raccordo; in caso di inadeguata realizzazione del ripristino, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà essere imposto il rifacimento del ripristino in modo adeguato oppure l'estensione dello stesso per meglio adeguarsi all'esistente in modo che quanto manomesso venga sempre ripristinato in condizioni d'uso e di decoro almeno analoghe allo stato dei luoghi prima dell'intervento.
11. Nel caso di interventi su pavimentazione in lastre e/o cubetti di porfido il ripristino dovrà essere eseguito tramite formazione di sottofondo di conglomerato cementizio, dosato a ql 2,00 di cemento R325 per m³, dello spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata a maglie 10 x 10 cm, diam. 6-8 mm; ad esso dovrà sovrapporsi uno strato di sabbia granita di fiume di adeguato spessore, miscelata con cemento asciutto dosato a ql 1,50 di cemento R325 per m³; la ricollocazione degli elementi a lastra e/o cubetto dovrà avvenire seguendo la pavimentazione preesistente.
12. Per quanto riguarda la posa di pavimentazione in lastre di pietra, prima della rimozione si dovrà provvedere alla loro numerazione, quindi alla regolare ricollocazione eventualmente eseguita previa sostituzione delle lastre rotte o ammalorate con elementi uguali a quelli già presenti in loco. Successivamente dovrà provvedersi all'opportuna sigillatura dei giunti con adeguata stesa e scopatura di sabbia fine.
13. Nelle pavimentazione in cemento staggiato colorato rosso il ripristino dovrà essere realizzato tramite formazione di pavimentazione in calcestruzzo pigmentato con ossido di

ferro, costituito da un impasto cementizio dosato a ql 2,50 di cemento R325 per m³, di inerti di cava e pigmenti, caratteristiche e colori costanti, compreso di stesura, staggiatura, creazione di tagli di dilatazione ogni 5 m e riempimento con resine epossidiche, altezza del getto pari a 15 cm con rete elettrosaldata, compresa la formazione del cassonetto.

14. Nelle pavimentazione in ammattonato e/o autobloccanti di cemento dovrà essere provveduto alla formazione di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di 15 cm, formato in conglomerato cementizio dosato a ql 2,00 di cemento R325 per m³ di impasto, con interposta rete elettrosaldata a maglie 10x10 cm, diam. 6-8 mm, sopra a questo dovrà essere formato opportuno fondo in sabbia di fiume miscelata con cemento asciutto dosato a ql 1,5 per m³ di sabbia. Si provvederà quindi alla posa in opera di mattoni e/o autobloccanti come gli esistenti o comunque concordati con gli uffici competenti, a perfetta regola d'arte, rimanendo tassativamente escluso il reimpiego di quelli rotti; i giunti verranno sigillati tramite opportuna stesa e scopatura di sabbia fine.

ART. 23 – DISPOSIZIONI PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
 - fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni dell'Area Servizi tecnici e comunque con il riporto di non meno di 20 cm di terra di coltura selezionata.
2. Resta a carico dell'Impresa autorizzata l'onere dell'annaffiatura e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
3. Gli scavi non dovranno interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze dovranno essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
4. L'asportazione, totale o parziale, di essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo od in presenza dell'Ufficio comunale competente.
5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, il Comune richiederà, attraverso l'Area Servizi Tecnici, la messa a dimora di un equivalente numero di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
6. Resta salvo il principio che rimane a carico dell'Impresa autorizzata ai lavori l'onere per l'attecchimento, la cura e l'annaffiatura per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo l'Area Servizi Tecnici accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza stessa.
7. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, l'Impresa autorizzata dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
8. È vietato utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, seguendo le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

ART. 24 – NORME TECNICHE SPECIFICHE PER RIPRISTINI SU AREE A VERDE

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi, alle sotto indicate prescrizioni:
 - a) tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a 2,50 m dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto f). Tale disposizione si applica anche nel caso di interventi manutentivi su aree private, ai fini della salvaguardia del patrimonio arboreo;
 - b) per piante di pregio ovvero di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a 2,50 m, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo...); in ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori a 2 cm di diametro;

- c) ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
 - d) attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggio, dovrà essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di 2,00 x 2,00 m, per essenze di grande sviluppo e 1,50 x 1,50 m, per essenze di medio o limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative. Nella realizzazione di tali lavori dovranno essere tenuti particolarmente presenti i punti a) e b);
 - e) dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche dell'Ufficio comunale competente;
 - f) la posa di impianti o di strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti a) e successivi del presente articolo. Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro, adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo;
 - g) nella installazione di manufatti (chioschi, edicole...), strutture, cantieri e macchine di cantiere, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza;
 - h) le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno ad essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio comunale competente. Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari...).
2. Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme oppure per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose o simili verranno addebitati secondo le modalità previste dal vigente Regolamento. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.
3. Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata ed anche delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino complessiva. Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio comunale competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

DICHIARA

ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

● Il sottoscritto è titolare del titolo abilitativo:

- Permesso di costruzione n° _____ di data _____
- S.C.I.A. n° _____ presentata il _____
- Comunicazione Inizio Attività Libera n° _____ presentata il _____
- Autorizzazione all'allaccio alla fognatura pubblica n° _____ di data _____
- Autorizzazione all'allaccio all'acquedotto comunale n° _____ di data _____
- Altro _____

L'impresa esecutrice dei lavori sarà:

Denominazione _____

Con sede legale nel Comune di _____ (____) in Via _____

N° ____ / ____ Partita I.V.A. _____ C. Fiscale _____

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____

Telefono _____ Cellulare _____

Polizza RCT a garanzia del risarcimento di eventuali danni causati durante l'esecuzione dei lavori n. _____ della Compagnia _____ con scadenza _____

SI IMPEGNA

- a) ad eseguire i lavori in modo tale da consentire sempre e comunque l'accesso alle residenze e/o alle attività pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza;
- b) a verificare preventivamente la presenza di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le aree interessate dai lavori autorizzati, e valutare scrupolosamente le possibili interferenze e/o sovrapposizioni con i gestori delle suddette canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti, assumendosi, di conseguenza, ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente richiesta di autorizzazione;
- c) ad assumere a proprio carico ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa:
 - 1. della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo fino allo specifico benessere finale;
 - 2. della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, fino al rilascio del benessere finale;
 - 3. della mancata o incompleta o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante l'esecuzione dei lavori autorizzati;
 - 4. della mancata o incompleta o non corretta apposizione e manutenzione della regolamentare segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento dell'esecuzione dei lavori autorizzati;

5. del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e quant'altro inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al termine dei lavori di ripristino provvisorio/definitivo;
 6. del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel relativo Regolamento comunale a dalle vigenti disposizioni di legge in materia; pertanto il soggetto titolare della specifica autorizzazione/nulla osta solleva l'Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi.
- d) ad assumere a proprio carico sia l'onere del monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o pertinenza stradale in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori autorizzati, sia l'onere di eseguire interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell'area interessata dai lavori autorizzati fino al rilascio del benessere finale.
- e) a rispettare tutte le previsioni contenute nel Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico.

A TAL FINE ALLEGA
<input type="checkbox"/> Una planimetria con indicazione della localizzazione dei lavori e la superficie necessaria per l'esecuzione delle opere e per l'eventuale deposito di attrezzature, materiali, segnaletica o manufatti di delimitazione dell'area di cantiere e indicazione della superficie di suolo pubblico che sarà interessata dalle opere di ripristino;
<input type="checkbox"/> Documentazione fotografica;
<input type="checkbox"/> Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario;
<input type="checkbox"/> Copia dell'autorizzazione all'allaccio alla fognatura <i>[da presentare in mancanza di SCIA e Concessione]</i>
<input type="checkbox"/> Copia dell'autorizzazione all'allaccio all'acquedotto <i>[da presentare in mancanza di SCIA e Concessione]</i>
<input type="checkbox"/> Ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico - COSAP;
<input type="checkbox"/> Ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della Cauzione a garanzia del ripristino dello scavo
<input type="checkbox"/> Restituzione cauzione: intestatario conto _____ Cod. IBAN _____;
<input type="checkbox"/> 1 Marca da bollo di euro 16,00
<input type="checkbox"/> Ricevuta pagamento diritti di segreteria pari

INOLTRE

con riferimento alla presente domanda di manomissione del suolo pubblico, il sottoscritto richiede **L'EMISSIONE DELL'ORDINANZA** per la limitazione al traffico pubblico, ovvero di riduzione delle aree di sosta regolamentata nei seguenti tratti di strada (denominazione della via, indicazione dei tratti compresi tra il civico e civico, con tipologia della limitazione richiesta):

dal giorno l__l__l l__l__l l__l__l__l__l al giorno l__l__l l__l__l l__l__l__l__l e nelle seguenti fasce orarie

Data, _____

IL RICHIEDENTE
(firma)

Con la firma del presente modulo acconsento all'utilizzo dei dati riportati sullo stesso in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/ 2003.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Si informa che il Decreto Legislativo 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto del diritto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Il trattamento dei dati sarà quindi improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti riguardanti la riservatezza.

Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Responsabile del trattamento dei dati: AREA TECNICA COMUNE VILLA DEL CONTE

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si comunica che:

- a) il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio atto amministrativo richiesto;
- b) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: inserimento dei dati nel sistema informatico comunale;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula dei contratti, loro modifiche, e ogni altro rapporto con il Comune;
- d) in caso di rifiuto di segnalazione di dati richiesti non potrà dare seguito alla richiesta o potrebbe essere impedita od ostacolata la prosecuzione di eventuali rapporti in corso;
- e) i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'Albo Comunale nei casi previsti da Leggi e/o Regolamenti vigenti in materia;
- f) i dati possono essere conosciuti e trattati dal responsabile e dagli incaricati dell' Area Tecnica.
- g) i dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Villa del Conte per finalità statistiche;
- h) in relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.